

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tommaso Mosca?...

**MOSCA TOMMASO.** Ritiro il mio emendamento al primo comma, associandomi alla proposta degli onorevoli Paniè, Canepa e Nava e pregando il ministro di rinunziare, in omaggio alle sue stesse dichiarazioni, all'ultima parte dell'articolo che contiene una gravissima deroga alle norme del diritto civile, tutta a vantaggio degli automobilisti, che vengono ad essere esonerati da ogni responsabilità nel caso di veicolo dato in locazione, contrariamente a quanto dispone il Codice civile.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Ma circa la soppressione dell'ultima parte di questo primo comma gli onorevoli Paniè, Canepa, Ottorino Nava e Tommaso Mosca non hanno presentato alcun emendamento, e quindi la loro proposta non può aver valore, eccetto che il ministro non dichiari di accettarla.

**SACCHI, ministro dei lavori pubblici.** Accetto la soppressione dell'ultima parte dell'articolo, come propongono gli onorevoli Paniè, Canepa, Ottorino Nava e Tommaso Mosca.

**PRESIDENTE.** Sta bene. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha poi proposto la soppressione di tuttigli altri comma dell'articolo, e quindi cadono tutti gli emendamenti di soppressione e di sostituzione. Vi sono però due emendamenti aggiuntivi, uno dell'onorevole Ottorino Nava e l'altro dell'onorevole Tommaso Mosca:

*Nel terzo comma, dopo le parole: « danni derivanti da un medesimo avvenimento », aggiungere: « in seguito a scontro od investimento di veicoli a trazione meccanica ».*

« Ottorino Nava ».

*Aggiungere in fine del terzo comma: « Se non risulti a quale delle due parti sia addebitabile la colpa del reciproco investimento, e se la colpa risulti comune ad entrambe, non si fa luogo ad indennizzo nei loro rapporti; però anche nel primo caso i proprietari ed i conducenti dei due veicoli sono solidariamente responsabili verso i terzi dei danni loro arrecati ».*

« Tommaso Mosca ».

L'onorevole Ottorino Nava mantiene o ritira il suo emendamento?

**NAVA OTTORINO.** Non ha più ragione di essere dopo la soppressione del terzo comma.

**PRESIDENTE.** E l'onorevole Tommaso Mosca?...

**MOSCA TOMMASO.** Lo ritiro, non avendo più ragione di essere dopo la soppressione di tutto il comma.

**PRESIDENTE.** L'articolo 5 rimane dunque così modificato:

« Il proprietario ed il conducente di un veicolo a trazione meccanica sono obbligati solidalmente a risarcire i danni prodotti a persone ed a cose dalla circolazione del veicolo, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse. Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difettosa costruzione o manutenzione del veicolo ».

Pongo a partito l'articolo 5 così modificato.

(È approvato).

Segue l'articolo 5-bis, presentato dagli onorevoli Canepa, Dello Sbarba, D'Oria, Fraccacreta, Trapanese, Cabrini, Chiesa Pietro, Bonomi Ivanoe, Merlani, Rondani, Giacomo Ferri:

« Il veicolo è vincolato, anche presso il terzo possessore, al soddisfacimento delle obbligazioni determinate dalla presente legge.

« Su di esso ha privilegio speciale il credito per il risarcimento del danno, che vien preferito a qualsiasi altro credito che non sia quello dello Stato stabilito dagli articoli 1956 n. 1 e 1958 n. 1 del Codice civile.

« In ciascuna Prefettura sarà tenuto un registro numerato degli automobili della rispettiva provincia nel quale ogni danneggiato potrà far iscrivere la propria domanda di risarcimento.

« Se il veicolo cagione di danno appartenga a cittadini esteri, sarà sottoposto a sequestro, da cui non verrà sciolto se non dopo prestata congrua cauzione da determinarsi dal pretore ».

L'onorevole Canepa ha facoltà di svolgerlo.

**CANEPA.** Sopra questo articolo 5-bis mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera perchè esso ha per intento di rendere effettivamente applicabile in tutti i casi la legge che stiamo discutendo, poichè altrimenti qualche volta accadrà che le sentenze dei magistrati in applicazione della legge abbiano dichiarato il diritto e condannato l'automobilista a pagare una somma, ma il danneggiato si trovi con un pugno di mosche in mano, e non possa ottenere alcun effettivo risarcimento.